



Il cram down fiscale (e previdenziale) nel sovraindebitamento

ODCEC Genova, 30 marzo 2022

Lorenzo Bandinelli, commercialista in Firenze, Referente di OCC in OCF Firenze





IL CRAM DOWN FISCALE E PREVIDENZIALE

CRISI INGIGANTITA DALLA PANDEMIA



MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE



CRAM DOWN FISCALE E
PREVIDENZIALE/CONTRIBUTIVO
NEL CONCORDATO PREVENTIVO
E NEGLI ACCORDI DI
RISTRUTTURAZIONE 182-BIS L.F.





COS'E' IL CRAM DOWN?

In inglese «cram down» significa «buttare giù, inghiottire a forza».

Nel gergo delle procedure, con questa espressione si intende una ristrutturazione del passivo attuata mediante l'omologazione forzata della proposta di soddisfacimento dei creditori.

Di fronte all'opposizione o inerzia dell'Erario o degli Enti previdenziali, è possibile – in presenza di alcune condizioni – che il Tribunale omologhi nonostante il voto negativo o la mancata adesione di suddetti creditori.





L'INTERVENTO DELLA L. 159/2020 PER IL CP E GLI AR

La L. 159 del 27/11/2020 ha integrato il contenuto degli artt. 180 e 182-bis L.F..

Il nuovo co. 4 dell'art. 180 L.F. attribuisce al Tribunale il potere di omologare il CP anche in «mancanza di voto» da parte dell'A.F. o degli EE.PP. quando la loro adesione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze ex art. 177 L.F. o quando, anche sulla base delle risultanze dell'attestazione, la proposta di soddisfacimento dell'Erario o degli EE.PP. sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Analogamente, per gli AR ex art. 182-bis co. 4 L.F., è stata prevista la possibilità per il Tribunale di omologare in «mancanza di adesione» dell'Erario e degli EE.PP. laddove tale adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei creditori aderenti.





ADESIONE FORZOSA/COATTIVA/CRAM DOWN NELLA L. 3/2012

Il cram down è stato introdotto anche nella normativa sul sovraindebitamento.

Di fatto, la L. 176/2020, entrata in vigore il 25/12/2020, ha anticipato varie innovazioni contenute nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (più volte prorogato).

Tra le varie novità apportate alla L. 3/2012 figura – limitatamente alla procedura di accordo del debitore – la cosiddetta adesione coattiva o forzosa («*cram down*») dell'Amministrazione Finanziaria.





LA NORMA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 12, COMMA 3-QUATER, LEGGE 3/2012

«Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria».





L'art. 12 co. 3-quater L. 3/2012

In sostanza, per poter omologare un accordo di composizione della crisi senza il raggiungimento della maggioranza del 60% dei voti favorevoli, occorre che si verifichino congiuntamente una serie di circostanze:

Occorre che venga espresso parere negativo da parte dell'Amministrazione Finanziaria

Occorre che il parere negativo espresso sia decisivo ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalla norma



Occorre che nella relazione attestativa dell'OCC sia indicato che l'alternativa liquidatoria è peggiorativa per la soddisfazione dell'ente che ha manifestato voto contrario.

info@occinocf.org





La novità del cram down nel sovraindebitamento

Novità di grande rilievo, in quanto al tribunale o al giudice si consente di omologare un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento anche senza l'adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, al ricorrere delle ipotesi già ricordate.

Tra i primi provvedimenti giurisprudenziali in tal senso, si segnalano Tribunale di La Spezia 14/1/2021 e Tribunale di Napoli 21/6/2021.

Attenta dottrina, in merito alla ratio dell'introduzione di questa norma, ha osservato come essa sia da ricercarsi nella volontà «di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi» (cfr. relazione illustrativa al Codice della Crisi).





Il cram down nel sovraindebitamento secondo il CCI

Nel CCI, l'art. 80, co. 3 (relativo al CM) prevede che il concordato possa essere omologato «anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria».

Il Decreto correttivo (D.Lgs. 147 del 26/10/2020), rispetto alla precedente versione del CCI, ha aggiunto tra i destinatari dell'adesione forzosa anche i creditori contributivi, allineando dunque, da questo punto di vista, il CM al CP e agli accordi di ristrutturazione dei debiti.





II caso svolto – 1

Proposta di accordo del debitore presentata presso il Tribunale di Pistoia 23/4/2021.

Lavoratrice dipendente con debiti per pregressa attività imprenditoriale svolta tramite d.i. e sas

La proposta in sintesi:

Pagamento integrale spese procedura

Costituzione fondo rischi Euro 1.000

Degradazione privilegiati incapienti in chirografo

Pagamento a saldo e stralcio, con finanza esterna, entro sei mesi dall'omologa, di INPS (p+c) , INAIL (c), CCIAA (c) , Comuni (p), A.d.E (p+c).

Pagamento a saldo e stralcio in 7 rate semestrali di A.d.E. (p) per l'86% circa dal 36° al 72° mese dall'omologa, con destinazione dell'eventuale residuo del fondo spese al pagamento dell'A.d.E.





II caso svolto – 2

Finanza esterna messa a disposizione dalla madre Euro 3.000,00

Madre garante per la completa esecuzione della proposta

Versamento di Euro 200,00 al mese da parte della debitrice per 72 mesi dall'omologa

Riparto finale entro 72 mesi dall'omologa

Esclusione immobile di proprietà e del relativo debito ipotecario – art. 8, comma 1-ter L. 3/2012 (valore immobile inferiore al valore residuo del mutuo ipotecario)






Primo caso svolto - conclusione

LA RELAZIONE SULL'ESITO DEI VOTI

LA MEMORIA PRESENTATA A SEGUITO DELLA RELAZIONE SULL'ESITO DEI VOTI

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE








Secondo caso svolto (o, per meglio dire, in via di svolgimento)

RELAZIONE DEL GESTORE OCC SUI CONSENSI ESPRESSI

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SU CRAM DOWN









RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Nell'applicazione del *cram down* nel sovraindebitamento gioca un ruolo chiave la giurisprudenza, soprattutto quella di merito.

Anche i Professionisti devono dimostrarsi all'altezza, rappresentando con fermezza i loro convincimenti e spronando i Giudici affinché prendano le decisioni più coerenti con la ratio dell'introduzione di questo istituto nella L. 3/2012.

Oltre ai benefici per il Debitore, l'esdebitazione consente un'importante deflazione del contenzioso, sia civile (azioni esecutive per recupero dei crediti), sia tributario (riscossione) e dunque il *cram down* – anche in quest'ottica – rappresenta uno strumento dalla portata davvero rilevante.









GRAZIE DELL'ATTENZIONE!

Lorenzo Bandinelli – Dottore commercialista e revisore legale
Referente di OCC in OCF
Studio Fazzini & Partners - Via G. Garibaldi 15 – 50123 Firenze
Tel. 055/2398430 - lorenzo.bandinelli@studiofazzini.it



